

Le collaborazioni in ambito sportivo, quali prospettive?

Mercoledì 8 febbraio 2023

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione
con





- 1) Le regole attualmente applicabili
- 2) Le regole applicabili dal 1/7/2023 con riferimento a:
 - a) Volontari;
 - b) Lavoratori sportivi autonomi;
 - c) Lavoratori sportivi dipendenti;
 - d) Collaboratori amministrativo-gestionali;
 - e) Percettori PRESTO
 - f) dipendenti pubblici

Un po' di storia del «lavoro sportivo»

Legge 91/1981

«sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Le FSN che hanno il settore professionistico sono quelle del calcio, pallacanestro, golf e ciclismo. Al di fuori di questo ambito si è nell'ambito del dilettantismo

Legge 80/1986 art. 1

*1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i **rimborsi forfettari di spese**, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, delle FSN, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del DPR 530/1974, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del DPR 597/1973 (30.99 al giorno, 51.65 se all'estero).*

Un po' di storia del «lavoro sportivo»

Legge 80/1986 art. 1

*1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i **rimborsi forfettari di spese**, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, delle FSN, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del DPR 530/1974, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del DPR 597/1973 (30.99 al giorno, 51.65 se all'estero).*

Legge di bilancio 2018

L'importo di « 7.500 euro » viene innalzato a « 10.000 euro ».

Legge 342/2000 art. 37

*«2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi **e i compensi** di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».*

Un po' di storia del «compenso sportivo»

DM 15/3/2002

Vengono indicati tra i soggetti alla gestione ex Enpals anche:

20) Istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere

22) Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;

I dipendenti erano già soggetti.

Art. 35 DL 207/2008

Con norma di interpretazione autentica, sono ricompresi nelle funzioni dei percettori compenti sportivi quanti si occupano di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva.

L'evoluzione nell'ultimo periodo ...

A chi è possibile erogare compensi sportivi? Al percettore che non possa considerarli come «*redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*». Cosa significa?

L'Ispettorato del Lavoro	La Cassazione (sentenze 2021/2022)	Provvedimenti normativi
<p>Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 1/2016: volontà del Legislatore è “riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”, quindi</p> <ol style="list-style-type: none"> lavoro subordinato lavoro autonomo collaborazioni sportive. 	<p>Il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).</p> <p>Quali indicatori valutare?</p> <ul style="list-style-type: none"> - professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie; - impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta; - entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riconoscimento delle indennità COVID ai percettori compensi sportivi considerati quindi come lavoratori; 2) «<i>individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, (...) e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza</i>» (Legge delega 86/2019).

La riforma del lavoro sportivo: iter e variabili

- ✚ La legge delega di riforma dell'ordinamento sportivo 86/2019
- ✚ Lo schema di quello che diventerà il decreto legislativo 36/2021 con i rilievi degli operatori del mondo sportivo tra cui la UISP: <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>
- ✚ Il decreto legislativo 36/2021
- ✚ Con la legge 21/5/2021 n. 69 le disposizioni del dlgs 36/2021 si applicano dal primo gennaio 2023;
- ✚ 20/9/2021 nomina dei tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al DLgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti
- ✚ 02/11/2022 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo del 05/10/2022 - N. 163 recante correttivo al DLgs 36/2021
- ✚ 29/12/2022 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 198/2022 (Milleproroghe 2022) che posticipa l'operatività del DLgs 36/2021 al 1/7/2023
- ✚ 31/01/2023 le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera ritengono utile svolgere un'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, per acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto nonché per verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
- ✚ Probabilmente il 14/2/2023 conversione in legge del decreto milleproroghe con alcune piccole modifiche



La riforma del lavoro sportivo: nuovo giro di audizioni

L'indagine conoscitiva, oltre a consentire di svolgere una valutazione sulla complessiva situazione del comparto dello sport in Italia, potrebbe essere, tra l'altro, un utile strumento per verificare alcune criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 e relative, in particolare, ai seguenti aspetti:

- l'introduzione della fattispecie del lavoro sportivo che, in un contesto di una già conclamata pluralità di forme contrattuali, rischia di creare un'ulteriore e preoccupante frammentazione che potrebbe non condurre a una semplificazione del settore e potrebbe esporre le realtà associative, soprattutto minori, a forme di contestazione;
- analogamente, la nuova disciplina del lavoro sportivo genera una serie di obblighi di legge derivati dalla contrattualizzazione del lavoro a cui il mondo sportivo dovrà conformarsi che implica una serie di costi che potrebbero risultare insostenibili per talune realtà associative o società sportive;
- l'assenza di tipizzazione delle diverse figure professionali potrebbe creare un mancato riconoscimento delle peculiarità di ciascuna di queste figure;
- l'abolizione del vincolo sportivo, previsione della quale andrebbe verificata la sostenibilità da parte delle società sportive in un momento di particolare criticità quale quello che emerge a seguito della recente crisi pandemica;
- la previsione secondo cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo al ricorrere di determinate condizioni, che non trova corrispondenza nelle indicazioni del CCNL.



Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

CHI PUÒ EROGARLI?

- ASD
- SSD

riconosciute quindi solo soggetti iscritti nel Registro CONI/Registro delle attività sportive

- Enti di promozione sportiva
- Federazioni sportive nazionali
- Discipline sportive associate

in quanto direttamente riconosciuti dal CONI



Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

A CHI E' POSSIBILE EROGARLI? Al percettore che non possa considerarli come «redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». Cosa significa?

Gli orientamenti passati	Corte di Cassazione sentenze 2021/2022
<p>Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 1/2016: volontà del Legislatore è ... <i>“riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”</i>, quindi</p> <ol style="list-style-type: none"> lavoro subordinato lavoro autonomo collaborazioni sportive. 	<p>Il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).</p> <p>Quali indicatori valutare?</p> <ul style="list-style-type: none"> professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie; impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta; entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili.



Oggi

Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

PER COSA E' POSSIBILE EROGARLI?

L'Ispettorato del Lavoro ritiene necessario verificare anche «*sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività*».

Attività di istruttori, tecnici, allenatori, arbitri con riferimento a discipline espressamente riconosciute dal CONI e collaboratori amministrativo - gestionali

Non è stato approvato l'elenco delle figure che possono ricevere tali compensi ma si ritiene che non sia possibile erogarli a:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori impegnati in attività non riconosciute come sportive dal CONI (*es: educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o ludico-motoria*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti (in quanto rientra nella loro professione);
- istruttori/allenatori già titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- istruttori/allenatori che trarrebbero dall'attività un reddito conseguito nell'esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.



Compenso sportivo e trattamento fiscale/previdenziale

1) sono esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

2) compensi sportivi da calcolare su quelli percepiti da tutti i committenti «sportivi» (ASD/SSD/CONI/FSN/DSA/EPS) nel corso dell'anno solare:

Fino a € 10.000: nessuna ritenuta fiscale

da € 10.000 – ad € 30.658: ritenuta a titolo di imposta così calcolata:

- quota statale: 23%
- addizionale regionale: la stabilisce la Regione e può essere fissa (es: 1,73%) o variabile in base al reddito complessivo (es: da 1,23% a 2,33%) ma in ogni caso non superiore a 3,33%;
- addizionale comunale: la stabilisce il Comune ed è variabile in base al reddito complessivo del percipiente

da € 30.658,00: ritenuta a titolo di acconto nella stessa misura prevista per la ritenuta a titolo di acconto ma poi il collaboratore effettua in dichiarazione dei redditi il conguaglio.

Compenso sportivo e trattamento fiscale/previdenziale



Oggi

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. Cosa significa ?

Ad esempio:

- lavoro dipendente: euro 30.000;
- compensi sportivi: euro 12.500 per cui su €2.500 eccedenti la soglia di esenzione subisce ritenute di legge a titolo di imposta.

In fase di dichiarazione dei redditi il Sig. Rossi calcolerà l'IRPEF sui soli redditi di lavoro dipendente (30.000 euro) ma applicando a tali redditi le aliquote per scaglioni relative a redditi pari a 32.500 euro, in quanto va a sommarsi la parte di compenso sportivo percepito che ha superato la soglia di esenzione (2.500 euro) quindi ai primi 15.000 euro applica il 23%, oltre i 15.000 fino a 28.000 applica il 27% ed ai restanti applica il 38% di IRPEF.

Devo presentare la dichiarazione dei redditi?

A) Percepisco solo redditi da collaborazione sportiva

- compensi sportivi fino a € 30.658,00: no ma posso farlo per beneficiare di detrazioni
- compensi sportivi oltre gli € 30.658,00: si

B) percepisco altri redditi

- compensi sportivi fino a € 10.000: non li inserisco
- compensi sportivi fino a € 30.658,00: li devo inserire in dichiarazione per calcolare l'aliquota sugli altri redditi da tassare
- compensi sportivi oltre gli € 30.658,00: li inserisco e li tasso



Compensi sportivi e incidenza su altri istituti

- **assegni familiari:** è necessario conteggiare i compensi sportivi ai fini della liquidazione a meno che l'importo complessivo non sia inferiore ad euro 1.032,91 - in quanto alla formazione del reddito familiare concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori nel loro complesso, a € 1.032,91 annue, quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- **NASPI (disoccupazione):** è possibile cumularla con i compensi sportivi/rimborsi forfettari e che non è necessario comunicare all'Istituto previdenziale tali emolumenti (INPS Circolare n. 174 del 23/11/2017);
- **detrazioni di imposta per figli a carico:** le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo non si deve tener conto dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, se di importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (art. 67, comma 2, del Tuir). Pertanto, in assenza di altri redditi, il figlio può ancora essere considerato fiscalmente a carico (FISCO OGGI 23/11/2020);
- **assegno sociale:** è compatibile con la percezione di compensi sportivi esclusivamente quando il relativo importo, unitamente ad eventuali redditi di altra natura, non superi il reddito al di sopra del quale non spetta più il beneficio;
- **ISEE:** i compensi sportivi devono infine essere dichiarati all'interno (ex art. 4 DPCM n. 159 del 5/12/2013) per cui incidono sugli istituti correlati tra cui il reddito di cittadinanza;
- **PENSIONE:** devono essere dichiarati i compensi sportivi anche esenti nel RED (INPS Circolare n. 195 del 30/11/2015) ma il compenso sportivo incide esclusivamente su alcune tipologie di prestazioni erogate dall'INPS come la maggiorazione sociale della pensione.



Oggi

Le collaborazioni amministrativo - gestionali

Aspetti qualificatori:

- natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una asd/ssd quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.

(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 1) **stesura del contratto.** Con il c.d. Decreto trasparenza (DLgs 104/2022) sono stati introdotti dei **vincoli di trasparenza** nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l'onere di fornire ulteriori informazioni ai propri collaboratori, modificando così il DLgs 152/1997. Poiché sono soggetti anche i contratti di cococo, avendo il Ministero equiparato le collaborazioni amministrativo-gestionali – in termini di adempimenti – alle COCOCO, si ritiene necessario non solo redigere il contratto ma esplicitare i seguenti aspetti in assolvimento degli obblighi del citato Decreto Legislativo:
 - a) l'identità delle parti
 - b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
 - c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
 - d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
 - e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- 2) **comunicazione preventiva** al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007);
- 3) **libro unico per il lavoro.** Non c'è uniformità di interpretazione. SI per chi evidenzia la natura di collaborazione coordinata e continuativa. NO per chi afferma la natura non lavorativa e la circostanza che nelle FAQ del LUL il Ministero abbia detto no.

Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 4) **pagamento**: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi > €1.000 (sanzione pecuniaria amministrativa) a partire dal 1/7/2018 obbligatorio per le COCOCO amministrativo-gestionali (sanzione da 1.000 a 5.000 euro) ma vivamente consigliato per tutti;
- 5) **quietanza/busta paga** (non più soggetta a marca da bollo dal 1/1/2019) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 10.000;
- 6) ASD versa le **ritenute fiscali** quando si superano € 10.000: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. *Quali ritenute?* Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11/12/2012 n.106*) oltre all'IRPEF (23%) è necessario applicare le addizionali regionali e comunali.
- 7) l'ASD predispone il modello della **certificazione unica (CU)** da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e consegnato al lavoratore;
- 8) l'ASD inserisce i dati del percipiente nel **Modello 770** (sostituto di imposta) ma **solo se sono state applicate ritenute**.

Cosa succede alle collaborazioni in essere?

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (*termine di operatività del DLgs 36/2021*) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si dà luogo a recupero contributivo.

Laddove **non ci sia subordinazione gerarchica e la collaborazione non abbia i connotati della professionalità** è ancora possibile valutare l'applicazione del c.d. compenso sportivo:

- Fino a 10.000 euro complessive ad anno solare non concorrono a formare il reddito del percettore (=nessuna ritenuta);
- Da 10.000 a 30.158,27 euro complessive ad anno solare: ritenuta a titolo di imposta (=definitiva) nella misura del 23%. Non concorrono alla formazione del reddito del percettore (=non devono essere dichiarati se costituiscono l'unico reddito) ma rilevano a determinare lo scaglione IRPEF se non costituiscono l'unico reddito;
- Superiori a 30.158,27 euro complessive ad anno solare: assoggettati a ritenuta a titolo di acconto del 23% e concorrono alla formazione del reddito del percettore.
Sono altresì soggetti alle addizionali IRPEF regionali e comunali.
- Sono esonerate da contribuzione previdenziale (Circolare INPS n. 32 del 7/2/2001 e n. 42 del 26/2/2003);
- Sono esonerate da contribuzione INAIL (Nota INAIL 19/3/2003).



Quali tipologie di collaborazione si prospettano dal 1/7/2023?

Le collaborazioni sono potenzialmente di ogni natura, ossia

- 1) **volontari** con rimborso a piè di lista
- 2) **lavoratori sportivi** assoggettati a regole speciali. *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative»* mentre si esclude il ricorso ai PRESTO originariamente contemplati ma poi eliminati in sede di correttivo;
- 3) **lavoratori non sportivi**, assoggettati alle regole ordinarie;
- 4) **collaboratori amministrativo gestionali: non sono lavoratori sportivi ma accedono alle agevolazioni** fiscali (i primi 15.000 euro esenti) e previdenziali (non concorrono il plafond entro i 5.000 euro) sempre che non siano lavoratori subordinati nella realtà.


La presenza di lavoratori retribuiti fa scattare tutti gli adempimenti in materia di **tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/2008)** senza le semplificazioni attualmente previste quando ci si avvale esclusivamente di volontari/percettori compensi sportivi/titolari di partita iva.



Chi è il volontario?

Volontariato nel DLgs 36/2021	Volontariato nel CTS
<p><i>mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.</i></p> <p><i>Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</i></p>	<p><i>Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</i></p>

- Svolgono l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti (*ad esempio non volontariato per ricevere gratuitamente servizi sportivi*).
- L'attività è svolta nell'esercizio diretto di attività sportiva, formazione, didattica e preparazione degli atleti.
- È gratuita per cui sono ammessi solo i rimborsi c.d. a piè di lista, non forfettari né in autocertificazione. Tali rimborsi non sono tassati in capo al percipiente.
- Il volontario potrebbe percepire dei premi, non trattandosi di compenso per lavoro
- Il lavoratore retribuito non potrà mai essere qualificato come volontario.
- L'organizzazione sportiva deve **assicurarli** relativamente al rischio responsabilità civile. **Non è previsto il registro dei volontari** ma bisogna verificare cosa richiede l'istituto assicurativo.



Chi è il lavoratore sportivo?

Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e **ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (es: general manager, dirigenti addetti agli arbitri, osservatori, sport scientist, data analytics ...).

Ai lavoratori sportivi si applicano le regole speciali del DLgs 36/2021. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

*«1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**».*


Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

Il correttivo al DLgs 36/2021 garantisce e promuove il ricorso alla COCOCO atteso che:

- 1) c'è una presunzione di legge che siano COCOCO se:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive [si auspicano chiarimenti sul conteggio del 18 ore: media settimanale o in termini assoluti, settimana per settimana?];
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

non sono pertanto attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica (opportuna la certificazione per contratti >18 h settimanali). Non viene infatti più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale «*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» salvo per le collaborazioni **rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD**, esteso anche a FSN, DSA, EPS;

2) i primi 15.000 euro **non concorrono a formare il reddito del percipiente**: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote. *N.B. Si sommano ai 15.000 euro i primi 8.174 euro in NO TAX AREA o questi vengono assorbiti??*



Le COCOCO : un istituto privilegiato in ambito sportivo

3) sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro è prevista la **tutela previdenziale** alla Gestione separata INPS (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore):

- a) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS;
- b) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% senza aliquote aggiuntive.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente;

4) le **aliquote assistenziali sono**

- a) 1,31% DISCOLL
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare

e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro.

5) Le collaborazioni sono soggette ad **INAIL**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*art. 34*);




Le COCOCO sportive: gli adempimenti

- 1) il **contratto** dove indicare le informazioni richieste dalla normativa in materia di trasparenza nel rapporto di lavoro. *Aspetto da attenzionare: nel caso di prestazione diversa da quella dell'istruttore/allenatore/tecnico di disciplina che l'organismo sportivo riconosciuto dal CONI abbia qualificato come propria del lavoratore sportivo, sarebbe opportuno menzionare gli estremi dell'atto/regolamento che lo contempla all'interno del contratto;*
- 2) **le seguenti comunicazioni** da effettuare attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS):
 - a) **comunicazione preventiva** di instaurazione del rapporto. Adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (*art. 28 comma 3*);
 - b) **comunicazione mensile all'INPS** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (*art. 35 comma 8 quinquies*);
 - c) **busta paga**, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 15.000,00 (*art. 28 comma 4*).

Quando sarà operativo il Registro rispetto a queste funzionalità?

Il correttivo prevede che «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **entro il primo aprile 2023**, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto*».



Il lavoratore sportivo con p.iva

Nulla osta a che l'istruttore sia titolare di partita iva.

Sotto il **profilo fiscale** accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro.

Aspetti da chiarire:

Se svolgo l'attività sportiva anche per soggetti non sportivi (es: personal trainer vs persone fisiche/istruttore in palestra profit) posso essere considerato comunque lavoratore sportivo quando opero per enti sportivi?

È possibile sommare le agevolazioni del regime forfettario con quelle del lavoratore sportivo?

Potrebbe optare per il **regime forfettario** se:

- 1) non superano i 65.000 euro l'anno di reddito e non hanno sostenuto spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario;
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Il lavoratore sportivo con p.iva (con focus sul forfettario)

Potrebbe optare per il **regime forfettario** se:

- 1) non superano i 85.000 euro (nel 2022 erano 65.000) l'anno di reddito e non hanno sostenuto spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario;
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Il lavoratore sportivo con p.iva in regime forfettario

I soggetti che accedono a tale regime:


1) calcolano il loro reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell'allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata (*con riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi corrispondenti ai codici ATECO (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88), il coefficiente è del 78%*);

2) applicano al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% (5% i primi cinque anni) ma (questo vale per tutti gli autonomi) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

In termini di **adempimenti**:

- 1) non addebitano l'IVA in fattura ai clienti,
- 2) non liquidano l'imposta e sono pertanto esonerati dagli adempimenti collegati:
 - presentazione della dichiarazione IVA;
 - registrazione corrispettivi;
 - fatture emesse e ricevute.
- 3) sono tenuti ora alla fatturazione elettronica (dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024);
- 4) dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

E' da chiarire se le agevolazioni del regime forfettario si possano sommare alle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi autonomi.



Il lavoratore sportivo con p.iva: il regime previdenziale


5) **l'aliquota previdenziale** alla gestione separata INPS (vale per tutti gli autonomi) è del 25%.

L'aliquota contributiva è calcolata (vale per tutti gli autonomi):

- 1) sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;
- 2) con diritto di rivalsa sul committente del 4%;
- 3) fino al 31/12/2027 è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

6) le **aliquote assistenziali** (vale per tutti gli autonomi) si calcolano sul 100% (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore) e sono

- a) 0,51% ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, una indennità per sei mesi pari al 25% del reddito annuo diviso due);
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare.



La collaborazione del titolare di partita iva ha dei limiti temporali nei confronti del medesimo committente?

~~1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:~~

~~a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;~~

~~b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;~~

~~c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.~~

Art. 69 bis del DLgs n. 276 del 2003 abrogato dall'art. 52 del DLgs 81/2015

Attenzione alle p.iva mono committenti: rischio contestazioni

Sono già lavoratore dipendente/autonomo: sono obbligato ad essere assoggettato al nuovo regime?

*3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive (...) già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo **hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.***



I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?

- 1) La durata: massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la mancata applicazione di alcune regole contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. N.B. Si sommano ai 15.000 euro i primi 8.000 euro in NO TAX AREA;
- 4) tutela previdenziale: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori) si applica all'intero importo (non c'è l'agevolazione sui primi 5.000 euro);
- 5) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 6) può essere prevista una clausola compromissoria per cui le eventuali controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale;
- 7) gli adempimenti vengono assolti attraverso le modalità ordinarie.

Cosa succede ai dipendenti pubblici?

Possono essere:

- a) **volontari** con rimborso a piè di lista *«fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2;*
- b) **lavoratori** ma solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;
- c) percettori **premi e borse di studio** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.




Cosa ne è dei «preposti alle gare»?

Il rapporto deve essere direttamente instaurato dall'organismo sportivo riconosciuto dal CONI, quindi Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e non dalla ASD/SSD.

Per quanto concerne la tipologia di inquadramento lavoristico non vengono forniti chiarimenti.

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.



E' ancora possibile erogare i premi? Con quali regole?

Si. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



E' configurabile il lavoratore sportivo come lavoratore autonomo occasionale?

Si ritiene di sì in quanto *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative» quindi nella forma della collaborazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e della collaborazione di natura autonoma occasionale.*

Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento di prassi perché:

- a) originariamente era espressamente previsto nel DLgs 36/2021 e poi omesso dal correttivo in quanto, si presume, assorbito nel concetto di lavoro autonomo, e
- b) non viene menzionato tra le collaborazioni autonome in relazione alle quali gli adempimenti inerenti all'eventuale versamento di contributi previdenziali *(l'obbligo scatta quando si superano complessivamente euro 5.000 ancorché con il committente sia stata instaurata una collaborazione puramente occasionale)* si può effettuare attraverso il RAS.

Il lavoro autonomo occasionale si connota per:

- 1) essere soggetto a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto *(l'art. 25 la prevede per tutti i lavoratori sportivi)*, ancorché non obbligatoria per le collaborazioni < 5.000 euro;
- 2) essere soggetto alle stesse agevolazioni fiscali dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo *(l'art. 36 non distingue a seconda della tipologia di collaborazione)*;
- 3) non essere soggetto a contribuzione INAIL in quanto espressamente prevista esclusivamente per dipendenti e cococo *(ex art. 34)*.



E' possibile ricorrere ai PRESTO?

«4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

L'articolo 25 del DLgs 36/2021 originariamente prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere a tale istituto ma tale comma è stato abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. La Relazione illustrativa non menziona i motivi della modifica ma si presuppone che i sodalizi possano continuare a ricorrere a questo strumento che – semplicemente – resta assoggettato alle regole che lo definiscono senza essere ammesso alle agevolazioni specifiche del lavoro sportivo.

L'istituto è stato recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2023.



In cosa consistono i PRESTO?

Si tratta di attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (nella versione precedente il tetto massimo di spesa sostenibile per i PRESTO era di 5.000 euro);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (5.000 euro se si tratta di "steward" negli impianti sportivi ingaggiati da società sportive professionistiche).

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del DLgs 150/2015;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Per quanto concerne la **natura giuridica**, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nella circolare n. 5/2017, «*Le Prestazioni Occasionali prescindono da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse*».

Quali requisiti per attivare i PRESTO?

Gli enti senza scopo di lucro **non possono attivare questa tipologia di collaborazione** nei seguenti casi:

- a) quando il collaboratore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente;
- b) quando hanno più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (prima si trattava di cinque lavoratori);
- c) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La violazione di tali vincoli è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Costi: € 9,00 all'ora con un minimo di € 36 euro, pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

Le tutele. I collaboratori beneficiano

- dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS,
- dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso l'INAIL;
- del diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Oggi

Come si gestiscono i PRESTO?

- 1) utilizzatori/collaboratori sono tenuti a **registrarsi sulla piattaforma** informatica INPS;
- 2) il credito si acquista attraverso la **piattaforma o modello F24** (vietata la compensazione dei crediti);
- 3) l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (**comunicazione preventiva**), attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui sopra è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione. L'omessa comunicazione preventiva è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
- 4) se la prestazione non ha luogo, l'utilizzatore deve revocarla attraverso piattaforma o contact center INPS **entro i tre giorni successivi al giorno programmato** di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- 5) attraverso la piattaforma informatica /contact center, l'utilizzatore **entro il 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati** identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o messaggio di posta elettronica;
- 6) l'INPS effettua il **pagamento il giorno 15 del mese successivo**;
- 7) attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'**accredito** dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Le collaborazioni amministrativo gestionali

Non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le 18 h settimanali.

Bisogna capire se – in via interpretativa – la possibilità di non ricondurre nell’ambito del lavoro subordinato le COCOCO in presenza di etero-organizzazione sia prevista per tutti i collaboratori di organizzazioni sportive o solo con riferimento ai lavoratori sportivi.

Art. 2 DLgs 81/2015

«1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

(...) d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»



Le COCOCO amministrativo gestionali: quali agevolazioni?

Se le collaborazioni amministrativo-gestionali sono COCOCO

- 1) iscrizione alla gestione separata INPS;
- 2) aliquota: si ritiene 24 o 25% [anche se la disposizione non rinvia espressamente ai commi 6 e 7 ma rinvia al comma 8ter che a sua volta rinvia ai commi 6, 7 e 8 (*sarebbe opportuno un chiarimento*)];
- 3) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (*rinvio all'articolo 35, comma 8bis*);
- 4) fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*rinvio all'articolo 35, comma 8 ter*);
- 5) anche i compensi da COCOCO amministrativo-gestionali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (*rinvio all'articolo 36, comma 6*);
- 6) gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive

La sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)

Lavoratori autonomi (art.3 c.11), **percettori PRESTO** (art. 2 c.8 quando committente non impresa) **volontari (art.3 c.12bis) e percettori compensi sportivi (art.3 c.12bis) devono:**

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale;
- c) utilizzare tessera di riconoscimento quando si opera di appalto o subappalto.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Il datore di lavoro deve informare (art. 36):

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui sono esposti i collaboratori in relazione all'attività svolta;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e antincendio, RSSP e medico competente quando nominati.
- d) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Con riferimento ai lavoratori autonomi il committente deve:

- a) verificare l'idoneità tecnico professionale in relazione a quanto affidato;
- b) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008)

Con riferimento a lavoratori dipendenti, cococo (*quando operano nella sede del committente ex art. 3 c.7*), **percettori PRESTO** (*art. 2 c.8 quando committente impresa*) :

- 1) Elaborazione del documento di valutazione dei rischi con Valutazione Rischio Stress Lavoro – Correlato (DVR);
- 2) Elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) nei casi in cui si operi in regime di appalto, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto ed il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato;
- 3) Nomina delle seguenti figure formate e periodicamente aggiornate:
 - a) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - b) Addetto antincendio;
 - c) Addetto primo soccorso;
 - d) Medico competente in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria;
 - e) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.